



CITTA' DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

0

DETERMINAZIONE

ORIGINALE

SETTORE: *II SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA*

SERVIZIO: *UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI*

DETERMINA N° 1301 del 06/12/2023

OGGETTO:

CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO TEMPORANEO ALL'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO "SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA - UFFICIO SPORT".

Addi, 06/12/2023

IL RESPONSABILE P.O.

Alessio RIGHELE

CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO TEMPORANEO ALL'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO "SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA - UFFICIO SPORT".

Il Responsabile del Servizio

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.04.2023 ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025 – approvazione"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.04.2023 ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario triennio 2023-2025 – approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 28.04.2023, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione PEG finanziario in termini di competenza per il triennio 2023/2025 e di cassa per l'esercizio finanziario 2023";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 28.04.2023 ad oggetto: "Approvazione del piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025", comprensivo del Piano triennale prevenzione corruzione e del Piano della performance 2023/2025;

Visti:

- il Testo Unico del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 133 del 05/07/2007 e ss.mm.ii. ed in particolare il Capo V "Incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione" - art. 24 e ss;
- gli artt. 6 e 6-bis del D. L.gs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in merito al conferimento di incarichi professionali da parte delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 2-comma 3 e l'art.17-comma 1 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs.165/2001";

Effettuata una ricognizione sulla vigente dotazione organica comunale e verificato che, allo stato attuale, non esistono figure interne cui sia possibile conferire l'incarico citato anche in considerazione degli attuali carichi di lavoro già assegnati e che pertanto, si rende necessario incaricare una figura esterna di supporto all'ufficio sport;

Ravvisata pertanto l'opportunità di conferire un incarico autonomo e occasionale ad un soggetto esterno avente pluriennale esperienza nell'ambito dei "Servizi Sportivi" di un Comune che abbia già svolto una procedura ad evidenza pubblica essenziale per procedere all'individuazione del nuovo gestore, in quanto il dipendente selezionato verrà adibito principalmente a quest'ultimo adempimento, che possa fattivamente supportare l'operato dell'Ufficio Sport e garantire conseguentemente, il regolare espletamento delle attività;

Accertato preliminarmente che l'affidamento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione è ammissibile purché sussistano condizioni di straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare;

Visto l'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 che prevede: *"6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*

- *d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.*"

Vista la delibera Corte dei Conti Emilia Romagna n. 241 del 16.11.2021, in materia di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;

Rilevato che per l'incarico che si intende conferire non si applicano le procedure previste dall'art. 1 comma 173 della L. 266/2005 (trasmissione atti alla Corte dei Conti) per i seguenti motivi:

- non è classificabile fra gli incarichi di studio, in quanto non si concretizza nella consegna da parte dell'incaricato di risultati dello studio e delle soluzioni ai problemi proposti come individuati all'art. 5 DPR 338/1994;
- non è ascrivibile agli incarichi di consulenza, in quanto non si espletterà con pareri richiesti ad esperti per orientare l'azione dell'amministrazione comunale;
- non rientra negli incarichi di ricerca che prevedono la raccolta organica di materiale per reperire contenuti di conoscenza utili per realizzare le finalità istituzionali;

Ravvisato invece che è relativo ad un incarico autonomo occasionale, per professionalità di tipo intellettuale, altamente qualificata e specializzata, riconducibile ad "obblighi di fare" ex art. 2222 del codice civile relativo al contratto d'opera da cui si evince che il lavoratore autonomo occasionale è un collaboratore che presta il proprio servizio senza alcun vincolo di subordinazione con il committente (datore di lavoro), il quale non ha neanche potere di coordinamento: il collaboratore quindi, ha il diritto di gestire in maniera del tutto autonoma il lavoro (orari, modalità di esecuzione del lavoro, etc.).

Richiamata la determinazione n. 1082 del 25/10/2023 con la quale è stato dato avvio ad una procedura comparativa ad evidenza pubblica di selezione mediante avviso, per il conferimento di un incarico di prestazione occasionale, dal 01/12/2023 fino al 31/12/2024, per il supporto temporaneo all'attività del Servizio "Servizi Finanziari e alla Persona - Ufficio Sport";

Dato atto in particolare che, in conformità al vigente "Regolamento Uffici e Servizi - l'Ente ha avviato una procedura comparativa pubblicando apposito avviso all'Albo Pretorio comunale, nonché nell'apposita sezione della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, per un periodo di 15 giorni consecutivi, riservandosi di valutare i curricula pervenuti al fine di selezionare il miglior collaboratore;

Rilevato che al suddetto avviso ha risposto, nei termini ed in possesso dei requisiti, una sola candidata, precisamente Cavinato Monica con Prot.42302;

Dato atto che, con determinazione n.1232 del 24/11/2023, veniva costituita la Commissione esaminatrice;

Considerato che la Commissione esaminatrice ha effettuato e concluso i propri lavori, come risulta dal verbale del 29/11/2023 in cui è stato esaminato il curriculum della candidata;

Preso atto che il suddetto verbale risulta debitamente firmato e depositato agli atti dell'Ufficio Personale, di cui se ne constata la regolarità;

Ribadito che l'affidamento dell'incarico in parola ha luogo in relazione alle seguenti motivazioni:

- necessità di dotare la struttura organizzativa del Comune di una figura professionale esterna, altamente qualificata che possa consentire un supporto specialistico nell'ambito del Servizio "Servizi Finanziari e alla Persona - Ufficio Sport" dal 01/12/2023 fino al 31/12/2024 vista la eccezionalità delle esigenze da soddisfare;
- mancanza di altre figure all'interno dell'Ente aventi una preparazione specifica in materia di Servizi Sportivi anche in relazione agli attuali carichi di lavoro già assegnati;

Rilevato che, in ordine all'affidamento dell'incarico in parola, sussistono tutti i requisiti di legge in quanto:

- a) l'oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione (gestione impianti sportivi);

- b) la prestazione è di natura temporanea (dal 01/12/2023 fino al 31/12/2024), ed altamente qualificata in quanto sarà affidata ad una persona che abbia acquisito una pluriennale competenza ed esperienza lavorativa nell'ambito dei Servizi Sportivi di un Comune e che abbia già svolto la mansione di procedure pubbliche di affidamento impianti sportivi, in quanto il dipendente selezionato verrà adibito principalmente a quest'ultimo adempimento;
- c) sono preventivamente determinati luogo (la sede del Comune di Abano Terme – Servizio Servizi Finanziari e alla Persona - Ufficio Sport), oggetto dell'incarico (supporto all'ufficio Sport) e compenso della collaborazione (€5.000,00 lordi per il periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2024);

Considerato che:

- in ordine alla natura dell'instaurando rapporto, che il prestatore d'opera s'impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- il prestatore instaura con il Comune di Abano Terme un rapporto lavorativo di natura occasionale, non continuativo, non soggetto all'osservanza di un orario determinato, che non comporta l'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'Ente in modo sistematico, che non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro, il cui rischio ricade esclusivamente sul prestatore;

Ritenuto di inquadrare tale prestazione, stante il requisito della professionalità ma non quello dell'abitudine e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo occasionale previste dall'art.67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 (redditi diversi);

Vista la copertura finanziaria al capitolo di spesa 1839 "Collaborazione autonoma occasionale ufficio sport" di nuova creazione, del Bilancio di Previsione finanziario triennio 2023-2025, per € 1.000,00= esercizio finanziario 2023 e per € 4.000,00= esercizio finanziario 2024;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, ed i principi contabili applicati allegati allo stesso, così come integrato dal D.lgs. 126/2014;

Attestata la regolarità tecnica nonché la legittimità del presente provvedimento;

Richiamati l'art.2, comma 3, l'art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici" e l'art. 54 del D. Lgs 165/2001, ai sensi dei quali si dà atto che relativamente al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi, né in capo al responsabile unico del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto

Visti i seguenti provvedimenti:

- del Sindaco, Protocollo n. 36723 del 03.10.2022 ad oggetto "Assegnazione funzioni dirigenziali del 2° settore e nomina Vicesegretario Comunale" con cui è stata affidata alla Dott.ssa Menin Rossella la direzione dei servizi del 2° Settore riguardanti: Risorse Umane e Ciclo della Performance, Ragioneria, Economato, Tributi, Servizi Educativi, Servizi Sociali, Sport, Biblioteca, Musei e manifestazioni, Termalismo, Associazioni con l'esercizio di tutte le funzioni stabilite dall'art. 107 TUEL, dall'art. 13 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nonché l'adozione di tutti gli atti che le norme legislative e regolamentari attribuiscono alla competenza del responsabile dei Servizi Finanziari;
- della Dirigente del 2° Settore Prot. n. 48097 del 28/12/2022, con il quale è stata assegnata per l'anno 2023 la Posizione Organizzativa denominata "Servizi Sociali, Sportivi" al dott. Alessio Righele;
- della Dirigente del 2° Settore, prot. n. 48098 del 28/12/2022, con il quale è stata assegnata per l'anno 2023 la Posizione Organizzativa denominata "Servizi Pubblica Istruzione" alla dott.ssa Maria Lucamante;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.107, comma 3 del D.lgs. 18/08/2000 n.267;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto del verbale della commissione esaminatrice in cui è stata individuata la Dott.ssa Monica Cavinato idonea per le motivazioni indicate nel verbale stesso;
3. di affidare, per le motivazioni analiticamente indicate in premessa narrativa e che qui si danno come integralmente trascritte, alla Dott.sa, Monica Cavinato nata a Padova il 07/09/1966 e residente a Vigonovo (VE) in via Isonzo 10/a C.F. CVNMNC66P47G224R l'incarico di prestazione occasionale finalizzata al supporto specialistico al Servizio Servizi Finanziari e alla Persona - Ufficio Sport di questo ente, per il periodo dal 1 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, per l'importo onnicomprensivo di € 5.000,00=(cinquemila/00);
4. di dare atto che per l'incarico che si intende conferire non si applicano le procedure previste dall'art. 1 comma 173 della L. 266/2005, in quanto non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca e consulenza;
5. di impegnare con imputazione al capitolo di spesa 1839 "Collaborazione autonoma occasionale ufficio sport" di nuova creazione, la spesa di € 1.000,00= nel corrente esercizio finanziario 2023 e la spesa di € 4.000,00= dell'esercizio finanziario 2024, del Bilancio di Previsione finanziario triennio 2023-2025;
6. di dare atto che il presente provvedimento dirigenziale diventerà esecutivo dalla data dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147- bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
7. di ottemperare alle disposizioni relative all'Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016..